

Repertorio n. 824

Raccolta n. 670

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Chieti

il 08/03/2016

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di marzo,

n° 953

7 marzo 2016

Serie 1T

per Euro € 356,00

in Pescara, presso gli uffici dell'Aeroporto Internazionale

D'Abruzzo, Via Tiburtina Km 229,100, innanzi a me Diego Va-

lente, Notaio in San Giovanni Teatino, iscritto al Collegio

Iscritto nel

dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

Registro Imprese

di PESCARA

è presente:

il 08/03/2016

LEOMBRONI Giampiero, nato a Chieti (CH) il 21 maggio 1946,

N. 4084/2016

R.E.A.

domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui in

prosiegua, il quale dichiara di intervenire al presente atto

in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresen-

tante della:

- **"AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE"**, ente pub-

blico economico dotato di personalità giuridica e di autono-

mia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e

finanziaria, finalizzato a favorire lo sviluppo e la valo-

rizzazione delle aree produttive della Regione Abruzzo, con

sede in Pescara (PE), Via Passolanciano n. 75, P.IVA

02083310686, c.f. e n. di iscrizione al Registro delle Im-

prese di Pescara: 91127340684, REA PE-152244, tale nominato

con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Re-

gione Abruzzo n. 68 del 3 dicembre 2015 e a tale atto legit-

timato in forza dei poteri conferitigli dal vigente statuto

sociale.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

stipula quanto segue:

Art. 1 È costituita dall'AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE una società a responsabilità limitata unipersona-

le con la denominazione "**ARAP SERVIZI S.R.L.**".

Art. 2 La sede legale della Società è nel Comune di Pescara

(PE). Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c., i soci

dichiarano che l'indirizzo della sede è in Via Passolanciano

n. 75.

Art. 3 Il capitale della Società è stabilito in euro

25.000,00 (venticinquemila/00), e viene sottoscritto per in-

tero e versato in denaro dall'unico socio AZIENDA REGIONALE

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. Il predetto socio fondatore di-

chiara di aver versato la somma di euro 25.000,00 (venti-

cinquemila/00), corrispondente al 100% (cento per cento) del

capitale sottoscritto, a mezzo di due assegni circolari non

trasferibili, emessi in data odierna dalla banca Monte dei

Paschi di Siena filiale di Pescara, di euro 1.600,00 con n.

6074889666-01 e di euro 23.400,00 con n. 6075110604-04. Il

signor CELLUCCI Giuseppe, come in prosieguo generalizzato,

in qualità di Amministratore Unico della società, tale nomi-

nato con il presente atto costitutivo, dichiara di aver ri-

cevuto la predetta somma e ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.

La compagine sociale della qui costituita società è quindi formata dall'unico socio AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 25.000,00 rappresentativa del 100% del capitale sociale.

Art. 4 La Società ha per oggetto sociale le attività indicate al TITOLO I, art. 3) dello Statuto Sociale di cui in prosieguo.

Art. 5 La società sarà amministrata da un Amministratore Unico munito della rappresentanza generale della società e dei poteri previsti dallo statuto di cui in prosieguo. Quale primo Amministratore Unico viene nominato il signor CELLUCCI Giuseppe, nato ad Atesa (CH) il 15 maggio 1963 ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 8, c.f. CLL GPP 63E15 A485L, che resta in carica fino all'approvazione del bilancio 2016, il quale accetta la carica e dichiara che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

Art. 6 La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno).

Art. 7 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Art. 8 La gestione societaria sarà controllata da un Sindaco

Unico con un unico supplente. Il Sindaco Unico esercita il

controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla So-

cietà e sul suo concreto funzionamento. Quale Sindaco Unico

viene nominato il signor CETRULLO Giuseppe, nato a Pescara

(PE) il 31 gennaio 1958, residente a Montesilvano (PE) in

Viale Della Liberazione n. 7, c.f. CTR GPP 58A31 G482F,

iscritto nell'apposito registro dei revisori legali con n.

84218 del 27 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

supplemento n.77 IV serie speciale del 28 settembre 1999.

Quale Sindaco supplente viene nominato il signor ZULLI Marco

nato a Pescara (PE) il 25 novembre 1967, residente in Fran-

cavilla al Mare (CH), Contrada Setteventi n. 15, c.f. ZLL

MRC 67S25 G482H, iscritto nell'apposito registro dei reviso-

ri legali con n. 85274 del 27 luglio 1999 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale supplemento n.77 IV serie speciale del 28

settembre 1999. Tanto il Sindaco Unico, quanto il Sindaco

supplente restano in carica fino all'approvazione del bilan-

cio 2016. I signori CETRULLO Giuseppe e ZULLI Marco accetta-

no la carica e dichiarano che a loro carico non sussistono

cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previ-

ste dalla legge.

Art. 9 L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa euro 1.600,00. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società medesima.

Art. 10 Il comparente dichiara che la società si intende costituita sotto l'osservanza di tutte le norme che formano oggetto del presente atto, e delle norme contenute nello Statuto Sociale, che si allega sotto la lettera **"A"**.

Di questo atto, scritto in parte con mezzi meccanici e completato di mia mano a penna, ho dato lettura alla parte, unitamente all'allegato, che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quaranta.

Consta di fogli due per facciate sei fin qui.

FIRMATO DA: LEOMBRONI Giampiero, Diego Valente (Notaio).

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "**ARAP SERVIZI S.R.L.**" che opererà in conformità agli elementi costitutivi dell'*in house providing*, prevalentemente in favore del suo socio unico, soggetto pubblico economico.

1.2 La società è soggetta all'indirizzo e controllo da parte del socio unico "A.R.A.P. – Azienda Regionale per le Attività Produttive – (*in appresso A.R.A.P.*)", nelle forme previste dagli articoli del successivo TITOLO VI "Del Controllo del socio".

Articolo 2 - SEDE

2.1. La società ha sede in Pescara (PE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. L'Organo Amministrativo, previa autorizzazione dell'Organo di Controllo Analogo, potrà, compatibilmente con le capacità economico-finanziarie della società e nel solo ambito dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località dell'Abruzzo,.

Articolo 3 - OGGETTO

3.1. La società ha lo scopo di assicurare alle realtà industriali ed artigianali insediate nelle varie Unità Territoriali di "A.R.A.P. – Azienda Regionale per le Attività Produttive", nonché a quelle comunque interessate, servizi avanzati di depurazione di reflui a matrice biologica e chimico-fisica, nonché di potabilizzazione per l'uso umano di fluenze di acque provenienti dai reticoli idraulici.

Nell'ambito di tali attività, che saranno svolte su affidamento diretto da parte dell'unico socio, "in house providing", la società assicurerà inoltre, se oggetto di affidamento da parte di A.R.A.P., la progettazione, direzione lavori, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i depuratori e potabilizzatori dislocati nelle varie aree territoriali, anche di nuova realizzazione, nonché delle infrastrutture ed impianti tecnologici posti alla competenza gestionale di A.R.A.P. (*impianti di illuminazione, acquedotti, segnaletica orizzontale e verticale, sfalci, manutenzione fondazioni e pavimentazioni stradali, cavidotti elettrici e di fibre ottiche, barriere metalliche, ecc.*).

La Società potrà inoltre essere impegnata nella ricerca, sviluppo, progettazione, realizzazione, commercializzazione, manutenzione e gestione tecnologica ed operativa di impianti e servizi nel settore ICT – Information and Communication Technology – quali:

- a. infrastrutture di reti di telecomunicazione: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete, progettazione, appalto per l'affidamento lavori, collaudo delle tratte della rete in fibra ottica, di affitto di circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività, monitoraggio delle prestazioni di rete, ecc.;
- b. sistemi informativi intesi come piattaforme software sia di base che applicative: servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation and virtualization, facility management, backup, disaster recovery, sviluppo ed erogazione di servizi software applicativi gestionali, progettazione e gestione delle infrastrutture per la gestione dell'identità digitale e della sicurezza informatica, servizi di e-learning, servizi di telecomunicazione su rete IP, servizi di archiviazione digitale, ecc.

L'attività svolta dalla società deve avere destinazione prevalente a favore del suo socio.

3.2 La Società potrà inoltre compiere, previa autorizzazione dell'"Organo di Controllo Analogo" quando previsto dalla legge o dal presente statuto, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, con espressa esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e delle attività che le leggi n.1/1991 e n. 197/1991 ed i decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998 riservano a particolari soggetti.

Articolo 4 - DURATA

4.1. La società avrà durata fino al trentuno dicembre duemilacinquantuno (*31-12-2051*).

TITOLO II CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad euro 25.000,00 (*Venticinquemila/00*) diviso in quote di euro 1,00 cadauna.

Articolo 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

6.1. La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481-2481 bis-2481 ter del Codice Civile), in forza di deliberazione dell'Assemblea del socio.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, oltre che con le modalità appena descritte per l'aumento, anche mediante assegnazione al socio di determinate attività sociali.

6.2. L'aumento di capitale potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEL SOCIO

7.1. La Società può acquisire dal socio, su richiesta dell'Organo Amministrativo e previo consenso individuale del socio stesso, versamenti in conto capitale o fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con il socio, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Articolo 8 - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

8.1. La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

8.2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà esser adottata con deliberazione assembleare.

Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE (*QUOTE*)

9.1. La partecipazione sociale non è trasferibile.

TITOLO III DECISIONI DEL SOCIO

Articolo 10 - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEL SOCIO

10.1. Il socio decide sugli argomenti che uno o più amministratori o esso socio stesso sottopongono alla sua approvazione, nonché sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge.

10.2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'articolo 2479 comma 2 del Codice Civile ed in particolare:

- a) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- b) la modificazione dell'atto costitutivo.

10.3 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni del socio possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Articolo 11 – MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEL SOCIO

11.1. Le decisioni del socio possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

11.2. Nondimeno, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile, le decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 del Codice Civile, quelle di cui ai precedenti punti 8.2 e 13.2, lett. a), e b), o quando lo richiedano uno o più amministratori o il socio stesso.

In tale ultimo caso, la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

11.3. Sia in caso di consultazione scritta, sia in caso di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla Società del consenso del socio alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

11.4. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole del socio unico.

Articolo 12 - DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

12.1. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o dall'unico socio.-

Esso, se predisposto dagli amministratori, viene sottoposto al socio con comunicazione a mezzo di

lettera raccomandata o telegramma, spediti al socio nel domicilio risultante presso il Registro delle Imprese, o di telefax o messaggio di posta elettronica, inviati al socio rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

12.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del socio interpellato.

12.3. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

12.4. La decisione si perfeziona validamente quando il socio sia stato interpellato ed abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Articolo 13 - DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

13.1. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, il socio presta il proprio consenso senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori.

13.2. Il relativo consenso viene manifestato dal socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

13.3. La decisione si perfeziona validamente quando il socio abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Articolo 14 - SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

14.1. La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 1 c.c..

14.2. La Società è soggetta al "controllo analogo" da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dal socio.

14.3. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, il socio:

- a) indica alla Società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definisce le linee guida per l'elaborazione da parte della Società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) può esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- d) controlla lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) esprime il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- f) esamina preventivamente le decisioni più importanti della società.

14.4. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la Società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette ad A.R.A.P.:

- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

Articolo 15 - ASSEMBLEA DEL SOCIO

15.1. L'assemblea del socio di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile è convocata, anche fuori della sede sociale purché in Abruzzo, da uno o più amministratori o dal socio unico, mediante lettera raccomandata o telegramma, spediti al socio (nonché al Sindaco Unico Effettivo, se nominato) almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante presso il Registro delle Imprese, o mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati al socio (nonché al Sindaco Unico Effettivo, se nominato) almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

15.3. L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni,

purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale, e sempreché tutti gli Amministratori ed il Sindaco, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento

15.4. Il socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare in essa, mediante delega scritta, da un dirigente della società, da un professionista iscritto all'Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478 primo comma numero 2 del Codice Civile.

15.5. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, salvo che per le assemblee in cui il verbale sia redatto da notaio.

15.6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.7. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

15.8. L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti del giorno;

15.9. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del socio unico e delibera con il voto favorevole dello stesso, rappresentante l'intero capitale sociale.

Articolo 16 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

16.1. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea del socio a norma dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

16.2. Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della Società, di cui all'articolo 2482-bis secondo comma del Codice Civile, e delle eventuali relative osservazioni venga depositata nella sede della Società prima dell'Assemblea perché il socio possa prenderne visione, potendo la stessa essere presentata al socio per la prima volta direttamente in Assemblea.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 17 - NOMINA - REVOCA - DURATA

17.1. La Società è amministrata da un minimo di uno a un massimo di tre amministratori nominati con decisione del socio. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione non hanno rilevanti poteri gestionali, stante i poteri di ingerenza e di condizionamento dell'unico socio, superiori a quelli tipici del diritto societario, tenuto conto della previsione statutaria di "controllo analogo".

17.2. I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dall'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

17.3. Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli Amministratori da eleggere, deve essere effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

17.4. Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il tempo stabilito dal

socio in sede di nomina e, in difetto, fino a revoca o dimissioni; possono essere rieletti e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo ed anche non ricorrendo i motivi di giusta causa.

I componenti l'Organo Amministrativo che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decadono dall'Ufficio.

Articolo 18 - COMPENSO

18.1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dal socio all'atto della loro nomina o successivamente; il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 19 - POTERI

19.1. Gli Amministratori, fermo restando l'esercizio del controllo analogo, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione del socio.

19.2. In via esemplificativa, l'Organo Amministrativo, fermo restando l'esercizio del controllo analogo, ha il potere di:

- procedere ad acquisti e vendite di immobili e di cose mobili in genere ed automezzi, di assumere obbligazioni con fornitori e clienti, dare e ricevere commissioni, quietanzare fatture, rilasciare cambiali per conto della Società, assumere personale e licenziarlo, esercitare azioni giudiziarie presso qualunque magistratura di ogni ordine e grado, stare in giudizio sia come attore che come convenuto, nominando e revocando avvocati e periti;
- stipulare contratti di mutuo a medio e lungo termine con Istituti di Credito o Enti di qualsiasi tipo, rilasciando ampia garanzia ipotecaria, rappresentare la Società presso tutti gli uffici postali e doganali, per le operazioni di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate;
- sottoscrivere contratti di affitto di aziende e rami di aziende, anche nella veste di affittuaria, contratti di franchising e tutti i contratti, tipici ed atipici, ritenuti utili per la società;
- rappresentare la Società presso istituti di credito per lo svolgimento delle operazioni di concessioni di fido, sconto di portafoglio, incasso di effetti, scoperto di conto corrente, emissione di assegni sui conti correnti della Società, anche se affidati;
- sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione presso le Capitanerie di Porto, la Cassa Depositi e Prestiti, la Banca d'Italia, le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali e presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato;
- procedere ad atti conservativi ed esecutivi, curando, occorrendo, la revoca, intervenire nelle procedure di fallimento e promuovere la dichiarazione, insinuare crediti nei fallimenti stessi, procedere ad atti di costituzione o di cancellazione di ipoteca e rinunciare all'ipoteca legale.

L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, potranno inoltre nominare procuratori, delegando loro parte dei propri poteri da esercitarsi con quelle modalità che riterranno di fissare, nonché di nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 20 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

20.1. L'Organo Amministrativo è, di norma, costituito da un Amministratore Unico.

20.2. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

20.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri componenti un Vice Presidente, al quale non siano attribuiti compensi aggiuntivi, ed un Amministratore Delegato, precisandone, all'atto della nomina, le deleghe, con espressa previsione di facoltà di revoca anche senza giusta causa, escludendo le attribuzioni che non possano essere delegate per legge.

Articolo 21 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente se non già nominati dal socio

21.2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con il metodo collegiale, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.3. Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 11.4, 12 e 13; per

l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

21.4. Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Abruzzo, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne facciano domanda al Presidente almeno due Amministratori.

21.5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata o telegramma o PEC spediti al domicilio di ciascun amministratore (ed al Sindaco Unico Effettivo, se nominato) almeno cinque giorni prima della adunanza, oppure a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (ed al Sindaco Unico Effettivo, se nominato) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

21.6. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

21.7. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

21.8. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

21.9. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

21.10. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 22 - AMMINISTRATORI DELEGATI

22.1. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 23 - RAPPRESENTANZA

23.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega,
- a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'articolo 2258 del Codice Civile.

TITOLO V CONTROLLI

Articolo 24 – CONTROLLO LEGALE E CONTABILE

24.1. La gestione societaria sarà controllata da un Sindaco Unico con un unico supplente, nominato con decisione del socio.

24.2. Il Sindaco Unico esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

24.3. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

TITOLO VI

Articolo 25 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

25.1. Il socio unico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione e nomina di un organismo, anche monocratico, denominato "Organo di Controllo analogo", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte del socio, sulla gestione ed amministrazione della Società.

25.2. L'“Organo di Controllo analogo” esprime parere ed indirizzi vincolanti sulla Relazione Previsionale Aziendale, da redigersi annualmente da parte dell'organo amministrativo e contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo, nonché dei reports gestionali, ferme restando le competenze di programmazione, regolazione e controllo di A.R.A.P.

25.3. L'“Organo di Controllo analogo” esprime autorizzazione preventiva sui seguenti atti:

- a) ordine del giorno del C.d.A. (*se nominato*) e dell'Assemblea. Al riguardo, ricevuto preventivamente l'ordine del giorno, l'“Organo di Controllo Analogo” lo autorizza anche a mezzo fax o mail, oppure si riunisce per l'eventuale modifica o integrazione. Qualora entro 3 giorni dal ricevimento l'“Organo di Controllo Analogo” non adotti alcun provvedimento, l'ordine del giorno si intende tacitamente approvato;
- b) pianta organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina dirigenti, licenziamenti di personale;
- c) proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, trattandosi di Società interamente *in house*, che non può prevedere la partecipazione nemmeno indiretta di soci privati;
- d) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario superiore ad euro 10.000,00 (*diecimila/00*) salvo si tratti di:
 - interventi obbligatori in caso di urgenza e per motivi di sicurezza, salvo successiva ratifica;
 - pagamento di spese ricorrenti obbligatorie quali spese per stipendi, versamenti di ritenute obbligatorie, imposte e tasse, spese energetiche, interventi di manutenzione ordinaria, ecc.

25.4. Sono esclusi dalle competenze dell'“Organo di Controllo Analogo” gli atti di diretta competenza dell'Assemblea, realizzandosi automaticamente in quella sede il controllo analogo di tutti i soci.

25.5. L'Organo Amministrativo, al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo, dovrà trasmettere all'“Organo di Controllo analogo”, lo schema della deliberazione o atto che si intende assumere, completo di eventuale documentazione allegata. Ricevuta la documentazione l'“Organo di Controllo analogo” entro dieci giorni formula il parere o l'autorizzazione preventiva, in assenza del quale l'iter dell'atto non può proseguire.

25.6. Le riunioni dell'“Organo di Controllo analogo”, se collegiale, sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione è redatto un verbale a cura del Segretario nominato in occasione della seduta.

25.7. L'“Organo di Controllo analogo” trasmette gli atti all'Organo Amministrativo, il quale è tenuto ad osservarli. La mancata espressione di parere favorevole impedisce il prosieguo dell'iter dell'atto.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 26 - ESERCIZIO SOCIALE

26.1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2016.

Articolo 27 - BILANCIO

27.1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato al socio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

27.2. Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'articolo 2430 del Codice Civile;
- b) il 95% (novantacinque per cento) al socio unico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RESPONSABILITA'

Articolo 28 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

28.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società,

l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

Articolo 29 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

29.1 Qualsiasi controversia in ordine ai rapporti sociali che possa insorgere tra la Società e gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci, ivi comprese l'azione di responsabilità verso gli Amministratori, Liquidatori e Sindaci, nonché quelle concernenti la validità delle deliberazioni assembleari o l'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente Statuto, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Procedura della Camera di Commercio di Pescara. Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

29.2. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione del costo stesso.

29.3. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 30- RESPONSABILITA'

30.1. Ai sensi dell'articolo 11 sesto comma del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 472, la Società assume, fin dalla data di costituzione anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato e degli Enti comunque preposti all'accertamento e riscossione dei Tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione viene riconosciuta nei casi in cui il Rappresentante abbia commesso violazioni senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno alla Società. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 472. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i Giudici Tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio o dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31- RINVIO

31.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

**ALLEGATO "A" AL N. 670 DI RACCOLTA FIRMATO DA: LEOMBRONI
Giampiero, Diego Valente (Notaio).**

Certifico io sottoscritto Dottor Diego Valente, Notaio in San Giovanni Teatino, che la presente copia, composta di otto fogli, è conforme al suo originale ed ai suoi allegati, firmato a norma di legge.
Si rilascia per uso consentito.

San Giovanni Teatino, 10 marzo 2016

Diego Valente

Valente

